

Comune di Villa di Serio

Provincia di Bergamo



Regolamento

Per l'applicazione dell'imposta municipale propria

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26/09/2012

Indice

ART. 1 – OGGETTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO

ART. 2 – SOGGETTO ATTIVO, PRESUPPOSTO IMPOSITIVO - SOGGETTI PASSIVI
E BASE IMPONIBILE

ART. 3 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELLA DETRAZIONE PER
ABITAZIONE PRINCIPALE

ART. 4 - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Art. 5 - PRECISAZIONI IN MERITO AD AREE FABBRICABILI e TERRENI
POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORE DIRETTO O IMPRENDITORE
AGRICOLA A TITOLOPRINCIPALE.

ART. 6 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER FABBRICABITI INAGIBILI e PER
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO.

ART. 7 - ESENZIONI.

Art. 8 - VERSAMENTI E QUOTA RISERVATA ALLO STATO

ART. 9 - DICHIARAZIONE

ART.10 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

ART. 11 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL

CONTRIBUENTE ART. 12 - SANZIONI

ART. 13 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

ART.14– MISURA ANNUA DEGLIINTERESSI

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 – OGGETTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato per disciplinare l'applicazione nel Comune di Villa di Serio dell'imposta municipale propria ai sensi degli articoli 8 e 9 del D. Lgs n.23/2011 e dell'art. 13 del D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino all'anno 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale. L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.
2. Il presente atto è adottato, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs n. 446/1997, nel rispetto della normativa nazionale vigente, allo scopo di:
 - a) Semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti;
 - b) Semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
 - c) Potenziare la capacità di controllo e di verifica delle fattispecie oggetto di imposizione;
 - d) Indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.
3. L'imposta municipale propria sperimentale è, pertanto, disciplinata in via principale dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni dalla L. 214/2011, in via complementare, dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs n.23/2011, limitatamente a quanto non disciplinato dal citato art. 13 e non in contrasto con esso, in via integrativa dalle disposizioni del D. Lgs n. 504/1992 espressamente richiamate ed, infine, in via residuale dal presente atto.

ART. 2 – SOGGETTO ATTIVO, PRESUPPOSTO IMPOSITIVO - SOGGETTI PASSIVI E BASE IMPONIBILE

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'art.2 del D. Lgs n.504/1992.
2. Soggetto attivo IMU è il Comune sul cui territorio insiste l'immobile, sia esso fabbricato, area fabbricabile o terreno.
3. Ai sensi dell'art.13, comma 1, del D.L.201/2011 e dell'art.9 del D. Lgs. n. 23/2011 i soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono:
 - a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, su fabbricati, aree edificabili e terreni;
 - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d. il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
4. Ai sensi dell'art.4 del D.L. 16/2012, convertito in L. n.44/2012, è, altresì, soggetto passivo d'imposta l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale; ciò in quanto ai fini IMU la sopra citata assegnazione, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione.
5. La base imponibile IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5, comma 1, 3, 5 e 6 dl D. Lgs 504/1992 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D. L. 201/2011 e s.m.i.

ART. 3 DETERMINAZIONE DELL' ALIQUOTA E DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale il Comune può variare le aliquote stabilite dalla legge nei termini e nei limiti dalla stessa previsti, nonché disporre l'elevazione dell'importo della detrazione per abitazione principale, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, ma, in tal caso, non può essere stabilita per le unità immobiliari tenute a disposizione un'aliquota superiore a quella ordinaria.
2. Ai sensi del comma 13 bis dell'art. 13 de D.L. n. 201/2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e della detrazione per abitazione principale acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D. Lgs n.360/1998 ed i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel predetto sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno. Per l'anno 2012 la delibera di approvazione/modifica delle aliquote e detrazioni può essere assunta entro il 31 ottobre 2012 (art.53, comma 16, L.388/2000).
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile determinata ai sensi di legge le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune per il relativo anno d'imposta.

ART. 4 - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, nella categoria A (esclusa la categoria A/10) come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (art. 13, comma 2, D. L. 201/2011).
2. Sono considerate pertinenze (rif. art. 817 C.C.) dell'abitazione principale esclusivamente le unità classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Deve esservi coincidenza di soggettività passiva (anche in quota parte) per l'unità abitazione principale e per l'unità pertinenziale.
3. Ai fini del riconoscimento della natura pertinenziale, l'Ente può richiedere la dimostrazione del vincolo funzionale (asservimento durevole) dell'unità immobiliare rispetto al manufatto principale (l'onere della prova grava sul contribuente).

Art. 5 PRECISAZIONI IN MERITO AD AREE FABBRICABILI e TERRENI POSSEDUTE CONDOTTI DA COLTIVATORE DIRETTO O IMPREDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE.

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione secondo le procedure di legge e dall'adozione di strumenti attuativi (art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006 come convertito) ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
2. Sono da considerare aree fabbricabili anche quelle già parzialmente edificate ed oggetto di interventi di nuova edificazione, ampliamento o soprizzo da ritenersi oggetto di imposizione dal giorno del rilascio del permesso di costruire o dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività.

3. Il Comune su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.
4. In caso di edificazione, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, primo comma, lett. c), d), e) del D.P.R. del 06 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art.2 del D. Lgs 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è, comunque, utilizzato o iscritto in catasto.
5. In caso di fabbricato in corso di costruzione, con riferimento al quale vi sia un frazionamento dell'intervento con presentazione di comunicazione di fine lavori parziali, per la porzione ultimata la base imponibile è costituita dalle singole unità immobiliari realizzate che sono assoggettate ad imposta ai sensi del comma 4 del presente articolo; per la porzione non ultimata, il valore dell'area fabbricabile deve essere ridotto e riproporzionato, scorpendo dalla volumetria di progetto, la volumetria corrispondente alla porzione ultimata ed assoggettata ad imposta come fabbricato.
6. Ancorchè utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali, sono considerati non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art.1 del D. Lgs 29.03.2004 n. 99 e s.m.i. iscritti nella previdenza agricola (soggetti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia) sui quali viene esercitata attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

ART. 6 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER FABBRICABILI INAGIBILI e PER FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO.

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3 del D.L. 201/2011, la base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del D. Lgs 42/2004;
 - b) per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario; in alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000, opportunamente documentata, nella quale deve indicare le condizioni che rendono inagibile l'immobile impedendone l'uso, fatta salva, comunque, la possibilità per il comune di verificare la veridicità di quanto attestato, mediante sopralluogo del proprio tecnico. Ai fini della riduzione della base imponibile assume rilevanza la data di richiesta della perizia o la data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.
2. Sono considerati inagibili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone (fabbricati fatiscenti o pericolanti) ed il degrado fisico/strutturale del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì esclusivamente con interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c) e d) del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i., ed il cui futuro utilizzo sia subordinato all'ottenimento di nuova certificazione di agibilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari catastalmente autonome ed, eventualmente, anche con diversa destinazione d'uso, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili.
4. Il contribuente deve comunicare, mediante la presentazione della dichiarazione I.M.U., l'eliminazione della causa ostativa all'uso indicando la data dalla quale è cessato lo stato di inagibilità e l'immobile è stato o poteva essere riutilizzato, nonchè gli estremi del nuovo certificato di agibilità.

ART. 7 - ESENZIONI

1. Limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, sono esenti dall'imposta gli immobili di seguito elencati:

- a) Gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
- b) Gli immobili di cui alle casistiche di esenzione previste dall'art.7, comma 1, lettere b) c) d) e) f) h) ed i) del D. Lgs.504/1992 con la precisazione riferita alla lettera i) che gli immobili posseduti da enti non commerciali sono esenti se utilizzati dagli stessi per lo svolgimento delle attività istituzionali con modalità non commerciali (vedi art. 91 bis del D. L. 1/2012, convertito in L. 27/2012);
- c) I terreni agricoli in quanto il territorio del Comune di Villa di Serio ricade in area montana delimitata ai sensi dell'art. 15 della L. 984/1977 , in base all'elenco riportato nella Circolare Ministero delle Finanze 14.06.1993 n.9.
- d) I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3 bis, del D. L. n.30.12.1993 n. 557 in quanto il Comune di Villa è stato classificato come montano ai sensi della L. n. 991/1952 ed inserito nell'elenco appositamente predisposto dall'ISTAT.

Art. 8 - VERSAMENTI E QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'art.9, commi 2 e 3 del D. Lgs. 23/2011, l'imposta municipale propria è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando i modelli approvati e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta dovuta risulti uguale o inferiore ad € 12,00 (art.1 comma 168 della L.296/2006). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
3. I versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, si considerano regolarmente eseguiti, purchè l'imposta dovuta per gli immobili condivisi sia stata totalmente assolta per il periodo di riferimento.
4. Sono considerati non sanzionabili i versamenti tempestivamente eseguiti, per giusto importo, a favore di altro Comune. Il contribuente resta, comunque, obbligato alla corresponsione dell'imposta, ove l'ente che li ha indebitamente percepiti non provveda al riversamento diretto a favore del Comune di Villa di Serio.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 11, del D. L. 201/2011 è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di

tutti gli immobili oggetto d'imposta, l'aliquota base di cui all'articolo 13, comma 6, del D. L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e s.m.i. La quota di riserva di cui al presente comma non si applica con riferimento all'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio.

6. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente, contestualmente al versamento della quota comunale.

ART. 9 - DICHIARAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 12 ter, del D.L. 201/2011 i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU, su modello ministeriale, attenendosi alle relative istruzioni, entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero dal giorno in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
2. La dichiarazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Le dichiarazioni già presentate ai fini ICI, in quanto compatibili, valgono anche per l'imposta municipale propria.

ART.10 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

1. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile IMU cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante i collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, propone tutte le possibili azioni da intraprendere e sottoscrive gli avvisi di accertamento.
2. Per motivi di economicità dell'azione amministrativa, il funzionario responsabile dell'imposta non procede all'emissione di avvisi di accertamento quando l'importo da contestare per differenza d'imposta, sanzioni ed interessi, per ciascun periodo di imposta, sia inferiore o pari ad € 12,00.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la loro emanazione; devono, inoltre, conformarsi al disposto dell'art. 7 della L. n.212/2000 ed, in particolare, i singoli atti, notificati al contribuente nel rispetto del diritto alla privacy, devono sempre indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato ed il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere;
4. I rapporti tra il Comune ed il contribuente sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede. Le sanzioni non sono irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
5. Gli avvisi di accertamento e gli atti di contestazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre

del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (art.1, comma 161, L.296/2006). Il Comune svolge attività di accertamento anche per la quota di imposta erariale e ad esso spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento di tale attività sia a titolo di imposta che per sanzioni ed interessi.

6. Previa specifica istanza motivata da presentare entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il funzionario responsabile può autorizzare il pagamento rateale, senza maggiorazione di interessi, delle somme contestate con avvisi di accertamento qualora le somme dovute per ciascun anno d'imposta (imposta sanzioni interessi) siano superiori ad € 1.000,00; il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia qualora il debito complessivo da rateizzare superi € 5.000,00. La rateizzazione non può essere concessa per periodi superiori a mesi 12. Nell'istanza di cui sopra il contribuente propone i termini della rateizzazione e gli stessi saranno oggetto di apposita determinazione del funzionario responsabile. Il mancato rispetto dei termini autorizzati per la rateizzazione comporta la decadenza dal beneficio medesimo, dall'eventuale beneficio della riduzione delle sanzioni e l'intero importo ancora dovuto sarà immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
7. Le spese di notifica degli atti impositivi sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa.
8. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, con riferimento agli avvisi di accertamento non regolarizzati spontaneamente entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, il funzionario attiva le procedure di legge per la riscossione coattiva delle somme liquidate per imposta sanzioni ed interessi, nel rispetto del limite minimo previsto dall'art.3, comma 10, del D.L. 16/2012 e s.m.i.
9. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, gli atti inerenti la riscossione coattiva nonché avverso il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso ai sensi del D. Lgs n.546/92.

ART. 11 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

1. Nei casi previsti dall'art. 10 della L. n.212/2000 ed, in particolare, con riferimento alle contestazioni relative alla basi imponibili delle aree fabbricabili di cui al comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs 504/1992, trova applicazione l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei principi e dei criteri di cui al D. Lgs. n. 218/1997 e s.m.i.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile dell'imposta. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

ART. 12 - SANZIONI

1. Ai sensi dell'art.9 del D. Lgs n. 23/2011 in materia di sanzioni viene fatto espresso rinvio all'art. 14 del D. Lgs n. 504/1992 e, pertanto:
 - a) Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di €51,00;
 - b) Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta;
 - c) Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele;

- d) Per l'omesso o il tardivo versamento dell'imposta si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato; se il ritardo nel versamento non supera i 15 giorni la sanzione è ridotta ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo (art. 13 D. Lgs 471/1997 s.m.i.)
2. Le sanzioni irrogate nei limiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, sono ridotte ad 1/3 (artt. 16 e 17 del D. Lgs 472/1997) se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

ART. 13 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il contribuente, a pena di decadenza, può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di I.M.U., entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune dispone in merito nel termine di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza (art.1, comma 164, L.296/2006).
2. Il contribuente può procedere a compensazione tra crediti e debiti IMU (per la sola quota di competenza comunale) previa determinazione del responsabile del tributo che attesti che il credito è certo, liquido ed esigibile (art.1 comma 167 della L. n. 296 del 27.12.2006).

ART.14– MISURA ANNUA DEGLI INTERESSI

1. Sulle somme dovute per IMU si applicano gli interessi legali, come determinati con apposito decreto ministeriale, ed essi sono calcolati secondo il criterio della maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data in cui dette somme sono divenute esigibili (art.1, comma 165, della L. n. 296 del 27.12.2006).
2. Sulle somme dovute a titolo di rimborso devono essere corrisposti al contribuente interessi nella stessa misura indicata al comma 1, con maturazione dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 15 - ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 01 gennaio 2012 e prevalgono su ogni altra disposizione regolamentare contrastante.
2. Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.